



Organisation der Arbeitswelt Feuerwehr (OdAFW)
Organisation du Monde du Travail des Sapeurs-Pompiers (OMTSP)
Organizzazione del Mondo del Lavoro Pompieri (OdMLP)

forum

berufsbildung rettungswesen

REGOLAMENTO

per

l'esame professionale superiore di Quadri delle organizzazioni di soccorso*

del

25 MAR. 2024

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame:

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame professionale federale superiore è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

I quadri delle organizzazioni di soccorso assumono compiti di comando nei servizi di soccorso, nei corpi di vigili del fuoco o nelle organizzazioni della protezione civile nonché in altri ambiti. Svolgono queste attività sia in occasione degli interventi sia durante il servizio quotidiano.

Intervento

I quadri delle organizzazioni di soccorso garantiscono la condotta e/o la sorveglianza di interventi complessi legati a eventi quotidiani. Dispongono lo svolgimento di interventi imprevisti e pianificabili, assumono la direzione strategica nelle diverse fasi e guidano la propria squadra sul campo o nelle retrovie. Nel caso di grandi eventi, se la gestione deve essere coordinata con organizzazioni partner della protezione della popolazione possono anche assumere una funzione di comando nella struttura di condotta.

* In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

Organizzazione di soccorso

I quadri delle organizzazioni di soccorso sono responsabili dei compiti di direzione inerenti alla condotta operativa e del personale. Assumono la direzione dell'intera organizzazione di soccorso o si collocano al livello direttivo intermedio. Nelle organizzazioni di medie e grandi dimensioni la loro funzione può essere associata alla direzione di un reparto (p. es. formazione, pianificazione del personale, logistica, controllo degli interventi).

Collaborazione

I quadri delle organizzazioni di soccorso collaborano con diversi professionisti di altre organizzazioni (p. es. partner del settore pubblico o privato, autorità politiche, amministrazioni, associazioni, organizzatori di eventi, risorse umane e servizi giuridici) sia durante gli interventi sia nella direzione dell'organizzazione di soccorso.

1.22 Principali competenze operative

I quadri delle organizzazioni di soccorso:

- pianificano, dirigono e supervisionano gli interventi: elaborano e convalidano i piani d'intervento. Dirigono interventi complessi per eventi imprevisti e pianificabili, li supervisionano e li valutano. Conducono debriefing tecnici e tattici nonché colloqui di assistenza dopo l'intervento;
- dirigono il personale dell'organizzazione di soccorso: dirigono o seguono il processo di reclutamento del personale, pianificano gli interventi del personale e impartiscono ordini per gestire l'attività quotidiana. Conducono i colloqui con i collaboratori e garantiscono la formazione e l'aggiornamento del personale. Promuovono la collaborazione e un clima di lavoro positivo, garantiscono la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute nel proprio settore;
- dirigono un'organizzazione di soccorso: gestiscono le infrastrutture e il materiale. Assicurano il flusso d'informazioni all'interno dell'organizzazione, partecipano alle attività di pubbliche relazioni e collaborano con le autorità politiche, l'amministrazione pubblica e gli organismi interdisciplinari;
- aggiornano l'organizzazione di soccorso: dirigono i progetti, mantengono e promuovono la collaborazione con le organizzazioni partner e introducono innovazioni tecniche e organizzative. Attuano la strategia della qualità e analizzano i rischi. Avviano e supervisionano le misure di sviluppo del personale.

1.23 Esercizio della professione

La professione dei quadri delle organizzazioni di soccorso è caratterizzata da un repentino cambiamento delle situazioni e da una modifica del proprio ruolo. Durante il servizio quotidiano, il loro ruolo è piuttosto di collaborazione, mentre in fase d'intervento devono essere impartiti ordini e istruzioni in modo chiaro. L'alternanza di forme d'interazione interpersonale molto diverse tra loro mette alla prova questi professionisti e richiede una grande flessibilità e una particolare sensibilità in ciascuna situazione.

I quadri delle organizzazioni di soccorso hanno una grande responsabilità non solo in servizio, ma anche in fase d'intervento. Pertanto, è importante che comprendano la situazione e i rischi correlati, che siano sempre pronti a fronteggiare gli imprevisti e che siano capaci di adattare rapidamente la loro strategia d'intervento. I quadri delle organizzazioni di soccorso devono essere in grado di stabilire il giusto ordine di priorità sotto pressione, avere il coraggio di prendere decisioni e anche di farle rispettare. Assumono il loro ruolo direttivo con responsabilità e gestiscono lo stress e la tensione in modo appropriato.

I quadri delle organizzazioni di soccorso dipendono dalla fiducia dei collaboratori e, viceversa, dalla capacità dei collaboratori di fidarsi di loro. Uno dei modi per costruire la fiducia è rappresentato dalle sessioni di debriefing, in cui si riflette su ciò che è andato bene, su ciò che è andato meno bene e su come poter migliorare.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

I quadri delle organizzazioni di soccorso svolgono un ruolo importante per la società, l'economia, la natura e la cultura. In caso di emergenze mediche, incidenti, incendi ed eventi naturali hanno la responsabilità di salvare la vita delle persone e degli animali e di proteggere l'ambiente e i beni materiali. Anche incendi ed eventi naturali di lieve entità possono causare perdite economiche significative o distruggere beni culturali e paesaggi rurali. Interventi rapidi, ben organizzati ed efficaci possono contribuire a limitare i danni economici, ambientali e culturali. I quadri delle organizzazioni di soccorso forniscono un contributo importante alla sicurezza e alla stabilità della società, dell'economia e della cultura.

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:

- Organizzazione del Mondo del Lavoro Pompieri (OdMLP)
- e
- Forum Formazione professionale di salvataggio (Forum FPS)

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma sono affidati a una commissione d'esame composta da almeno cinque membri e nominata dall'organo responsabile per un periodo di tre anni.

2.12 La commissione d'esame si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere. Le riunioni della commissione d'esame possono svolgersi in videoconferenza

2.2 Compiti della commissione d'esame

2.21 La commissione d'esame:

- a) emana – previa approvazione dell'organo responsabile – le direttive inerenti al presente regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) stabilisce le tasse d'esame;
- c) stabilisce la data e il luogo d'esame;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame stesso;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;

- h) decide il conferimento del diploma;
- i) tratta le domande e i ricorsi;
- j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
- k) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
- l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione d'esame può:

- a) delegare la gestione dei ricorsi a singole persone;
- b) delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame è pubblicato al più tardi sette mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione indica almeno:

- a) le date d'esame;
- b) la tassa d'esame;
- c) l'ufficio d'iscrizione;
- d) il termine d'iscrizione;
- e) le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) l'indicazione della lingua d'esame;
- d) la copia di un documento d'identità ufficiale con fotografia;
- e) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)¹;
- f) un progetto di massima del lavoro di diploma.

¹ La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame è ammesso chi:

- a) è in possesso di un attestato professionale federale di soccorritore assistente d'ambulanza, pompiere professionista, istruttore della protezione civile o di una qualifica equivalente
e può attestare almeno tre anni di esperienza professionale, di cui almeno due in un servizio di soccorso, in un corpo di pompieri o in un'organizzazione di protezione civile
e può attestare almeno due anni di esperienza con funzioni di condotta

oppure

- b) è in possesso di un diploma di soccorritore dipl. SSS o una qualifica equivalente
e può attestare almeno due anni di esperienza professionale pertinente in un servizio di soccorso, in un corpo di pompieri o in un'organizzazione di protezione civile
e può attestare almeno due anni di esperienza con funzioni di condotta

oppure

- c) possiede un'altra qualifica del livello terziario
e può attestare almeno quattro anni di esperienza professionale pertinente in un servizio di soccorso, in un corpo di pompieri o in un'organizzazione di protezione civile
e può attestare almeno due anni di esperienza con funzioni di condotta

oppure

- d) è in possesso di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente ed è attivo professionalmente come pompiere a tempo pieno in un corpo di pompieri
e può attestare almeno quattro anni di esperienza professionale, di cui almeno due in un servizio di soccorso, in un corpo di pompieri o in un'organizzazione di protezione civile
e può attestare almeno due anni di esperienza con funzioni di condotta

e

- e) ha portato a termine con successo un corso di formazione strutturato e accreditato dalla commissione d'esame oppure ha acquisito in altro modo le competenze di cui al punto 1.22.

È fatta riserva del pagamento entro i termini della tassa d'esame di cui al punto 3.41, l'approvazione del progetto di massima e della consegna puntuale del lavoro di diploma completo.

3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno cinque mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

- 3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa del diploma e di iscrizione nel registro dei titolari di diploma nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.
- 3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.
- 3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno otto candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati al più tardi otto settimane prima dell'inizio degli esami. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di ricusazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame almeno sei settimane prima dell'inizio dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a sei settimane prima dell'inizio dell'esame.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
 - b) paternità;
 - c) malattia e infortunio;
 - d) lutto nella cerchia ristretta;
 - e) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.
- 4.32 È escluso dall'esame chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione. In casi eccezionali e motivati, al massimo un perito può aver svolto il ruolo di docente nei corsi di preparazione frequentati dal candidato.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.51 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento del diploma.

5. ESAME

5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
1 Lavoro di diploma e presentazione			60 %
1.1 Lavoro di diploma	Scritto	Da redigere in anticipo	
1.2 Presentazione e colloquio tecnico sul lavoro di diploma	Orale	30 minuti	
2 Casi di studio			40 %
2.1 Gioco di ruolo	Orale	30 minuti	
2.2 Presentazione di soluzioni	Orale	35 minuti	
2.3 Presentazione di soluzioni	Scritto	60 minuti	
Totale		155 minuti più il lavoro di diploma	

Parte d'esame 1: Lavoro di diploma e presentazione

La parte d'esame 1 può riferirsi a tutti i campi di competenze operative secondo il profilo di qualificazione. Si compone di due voci.

Voce 1.1 Lavoro di diploma

Nel lavoro di diploma il candidato lavora in modo indipendente su un argomento pratico, complesso e innovativo nel campo dei servizi di soccorso.

Il candidato redige il lavoro di diploma in anticipo e lo presenta quattro settimane prima dell'esame finale.

Voce 1.2 Presentazione e colloquio tecnico sul lavoro di diploma

Questa voce comprende la presentazione del lavoro di diploma e un successivo colloquio tecnico. La durata complessiva è di 30 minuti.

Nella presentazione il candidato espone le tesi del lavoro di diploma. A questo scopo sono previsti 15 minuti.

Successivamente, vengono poste domande sul lavoro di diploma e sugli argomenti correlati. Il candidato dimostra ai periti di essere in grado di analizzare il proprio lavoro e di mettere in pratica le competenze in un modo strutturato e orientato alla pratica. Il colloquio tecnico dura 15 minuti.

Parte d'esame 2: Casi di studio

Nella seconda parte d'esame il candidato lavora su tre casi di studio complessi tratti dalla pratica che coprono tutti i campi di competenze operative secondo il profilo di qualificazione. Tuttavia, i singoli casi di studio non devono necessariamente coprire tutte le competenze.

Voce 2.1 Gioco di ruolo

Il primo caso di studio orale è un gioco di ruolo, dura 30 minuti (inclusa la preparazione) ed è la simulazione di una situazione in cui il candidato svolge funzioni direttive.

Voce 2.2 Presentazione di soluzioni

Il secondo caso di studio orale richiede la presentazione di una soluzione e dura 35 minuti (inclusa la preparazione).

Voce 2.3 Presentazione di soluzioni

Il terzo caso di studio è un esame scritto della durata di 60 minuti. Richiede la presentazione di considerazioni analitiche e concettuali.

- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

- 5.21 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).
- 5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3.

6.2 Valutazione

- 6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio del diploma

6.41 L'esame è superato se la nota ottenuta in ogni parte d'esame è almeno pari al 4.0.

6.42 L'esame non è superato se il candidato

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
- d) deve essere escluso dall'esame.

6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene il diploma federale.

6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:

- a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
- b) il superamento o il mancato superamento dell'esame;
- c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio del diploma.

6.5 Ripetizione

6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.

6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.

6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7. DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 Il diploma federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.

7.12 I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Quadro diplomata / diplomato delle organizzazioni di soccorso**
- **Diplomierte Führungsperson in Rettungsorganisationen**
- **Cadre diplômée / Cadre diplômé des organisations de secours**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Manager in Rescue Organizations, Advanced Federal Diploma of Higher Education**

7.13 I nominativi dei titolari del diploma sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca del diploma

- 7.21 La SEFRI può revocare un diploma conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.
- 7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

- 7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare il diploma può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1 L'organo responsabile fissa su richiesta della commissione d'esame le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.
- 8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3 Al termine dell'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive², un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 16 ottobre 2014 concernente l'esame professionale superiore di Quadri nell'ambito delle organizzazioni di salvataggio è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

- 9.21 I possessori del diploma federale con il titolo in lingua italiana secondo il regolamento previgente del 16 ottobre 2014 sono autorizzati a portare il titolo di cui al punto 7.12. Non saranno rilasciati nuovi diplomi.
- 9.22 I ripetenti in base al regolamento previgente del 16 ottobre 2014 possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro il 2027.

² «Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions fédérales pour l'organisation d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs selon les art. 56 LFPr et 65 OFPr» (in francese e tedesco)

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento d'esame entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

10. EMANAZIONE

Gümligen, 07.03.2024

Organizzazione del Mondo del Lavoro Pompieri (OdMLP)

Benno Högger, Presidente



Thalwil, 13/03/2024

Forum Formazione professionale di salvataggio (Forum FPS)

Andreas Müller, Presidente



Il presente regolamento d'esame è approvato.

Berna, 25.03.2024

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Direttore supplente
Capodivisione Formazione professionale e continua